

**ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI SINDACALI
E LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI STRUMENTI BILATERALI**

Tra:

la Confederazione Autonoma Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese - **SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA**, rappresentata dal Presidente, Dott. Berlino Tazza

e

la Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - **CONFSAL** rappresentata dal Segretario Generale Prof. Marco Paolo Nigi.

Premesso che le Parti con il presente Accordo Interconfederale intendono:

- dare impulso alle positive relazioni sindacali in coerenza con gli assetti contrattuali così come definiti nell'intesa del 22 gennaio 2009;
- incentivare un nuovo modo di fare ed essere bilateralità e welfare;
- perseguire l'obiettivo dell'efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse;
- disincentivare la proliferazione di strumenti bilaterali;
- rivedere, anche a fronte delle recenti novità legislative, ruoli e compiti al fine di rendere maggiormente efficace e funzionale, anche nella percezione dei destinatari (aziende e dipendenti), la gestione delle prestazioni in capo ai diversi soggetti che compongono la bilateralità.

Richiamati gli Accordi Interconfederali:

- Accordo Interconfederale istitutivo di un Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua nel comparto del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese denominato Fondo Formazienda siglato il 12 gennaio 2008 così come modificato ed integrato il 29 maggio 2009 e integrato il 30 marzo 2010;
- Accordo interconfederale per la costituzione di un organismo bilaterale denominato Ente bilaterale nazionale del terziario, in sigla Ebiten, e degli Ebiten regionali / provinciali competenti per territorio siglato il 19 novembre 2009, a seguito del quale è stato costituito l'Ente bilaterale nazionale del terziario, Ebiten.



Tutto ciò premesso e considerato fra le Parti si conviene quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Interconfederale;
2. L'assetto della contrattazione collettiva si sviluppa su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello (alternativamente aziendale, territoriale, di filiera o di altra natura);
3. Gli strumenti bilaterali di riferimento devono essere considerati sempre su una dimensione interconfederale;
4. Gli strumenti bilaterali di derivazione contrattuale devono garantire la giusta rappresentanza bilaterale e paritetica alle organizzazioni aderenti alle Confederazioni in organismi (commissioni, comitati etc) che si interfacciano con l'organo di governo degli stessi strumenti bilaterali; resta inteso che tale garanzia è riservata alle parti sociali che sottoscrivono per discussione il contratto collettivo nazionale del lavoro;
5. Il Fondo interprofessionale per la formazione continua e permanente di riferimento nei contratti collettivi sottoscritti tra le parti è il Fondo Formazienda; il funzionamento dell'Ente è disciplinato dagli accordi interconfederali sopra richiamati e dallo statuto e dal regolamento dello stesso Fondo;
6. L'Ente bilaterale di riferimento nei contratti collettivi sottoscritti tra le parti è l'Ebiten; il funzionamento dell'Ente è disciplinato dall'accordo interconfederale sopra richiamato, dallo statuto, dal regolamento e dal recepimento di quanto segue:
 - a) Istituzione del "**Fondo Sviluppo Bilateralità**" alimentato da:
 - versamenti delle imprese e dei lavoratori in ottemperanza ai dispositivi della presente intesa e del CCNL di riferimento nella misura e con le modalità definite all'atto della firma della presente intesa;
 - versamenti pubblici e privati destinati alle finalità previste dal presente Accordo Interconfederale;
 - ogni altro versamento disposto dalle Parti Sociali per lo sviluppo degli interventi definiti di comune accordo fra le stesse;
 - versamenti che la contrattualizzazione nazionale di categoria potrà prevedere come integrazione di quanto già previsto dalla presente intesa.
 - b) Il contributo dovuto dalle imprese e dai lavoratori dipendenti al "**Fondo Sviluppo Bilateralità**" è stabilito nella misura dell'1% dell'ammontare della retribuzione lorda annua ed è così ripartito: 0,80% a carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore (dipendenti, soci cooperatori, etc).
 - c) Il contributo è destinato al finanziamento di separati Fondi, ed in particolare:
 - "**Fondo Sviluppo Salute e Sicurezza**", quale strumento di sostegno allo sviluppo della cultura della salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro e per la formazione e informazione degli RLS, RLST, RSPP, nonché per il servizio RSLT, come già disciplinato dagli Accordi Interconfederali del 28 febbraio 2012 e del 3 aprile 2012. Tale Fondo è alimentato nella misura dello 0,15% della

retribuzione lorda annua – di cui 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,05% a carico del lavoratore;

- **“Fondo Welfare e Sostegno al Reddito”**, quale strumento di welfare, anche integrativo degli interventi previsti per legge. Tale Fondo è alimentato nella misura dello 0,30% della retribuzione lorda annua – di cui 0,25% a carico del datore di lavoro e 0,05% a carico del lavoratore;
- **“Fondo Osservatorio e servizi reali”**, quale strumento di analisi delle problematiche inerenti le MPMI ed il lavoro, l'apprendistato ed il sostegno alla diffusione dei modelli organizzativi ex D.lgs. n. 231/01. Tale Fondo è alimentato nella misura dello 0,20% della retribuzione lorda annua ed è a carico del datore di lavoro;
- **“Fondo Sviluppo Contrattazione”**, quale strumento di promozione e diffusione della contrattazione di primo e secondo livello. Tale Fondo è alimentato nella misura del 0,20% della retribuzione lorda annua – di cui 0,10% a carico dell'azienda e 0,10% a carico del lavoratore;
- **“Fondo Gestione Bilateralità”**, destinato a coprire le spese di gestione dell'Ente Bilaterale. Tale Fondo è alimentato nella misura del 0,15% della retribuzione lorda annua ed è a carico del datore di lavoro.

d) Le quote che alimentano i Fondi potranno variare in base alle esigenze specifiche riscontrate e/o all'istituzione di nuovi Fondi separati e/o alla luce di considerazioni emerse nelle relazioni industriali tra le parti firmatarie il presente accordo.

e) Il versamento del contributo ha scadenza mensile e avviene tramite Modello di Pagamento Unificato F24.

7. Le parti concordano di realizzare un ampio e dettagliato progetto che analizzi la fattibilità per l'attivazione di un Fondo chiuso di settore per la previdenza complementare ed un Fondo per l'assistenza sanitaria integrativa;

8. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 e della normativa vigente nonché in attuazione degli accordi interconfederali della Confederazione Sistema Commercio e Impresa e della CONFISAL e dei CCNL, le parti ribadiscono che i trattamenti previsti dalla bilateralità di derivazione contrattuale sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi di primo e secondo livello sottoscritti tra le parti firmatarie il presente accordo;

9. Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità di derivazione contrattuale rappresentano, quindi, un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte del datore di lavoro;

10. A far data dal recepimento del presente Accordo Interconfederale nei CCNL, le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno, inoltre, corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 30,00 lordi;

ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI SINDACALI E LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI STRUMENTI BILATERALI

11. Per quanto concerne la "Governance" le parti individuano i seguenti ruoli e compiti:

A) Ruolo delle parti sociali:

- definizione indirizzi strategici e gestionali per la bilateralità;
- verifica della conformità dell'attività degli Organi degli enti e fondi della bilateralità agli indirizzi strategici definiti;
- definizione delle regole per le nomine degli Organi.

B) Compiti degli Organi:


- attuazione degli indirizzi definiti dalle parti sociali nell'ambito del confronto permanente sulla bilateralità;
- rendicontazione "politica" alle parti socie dell'attività svolta in relazione agli obiettivi definiti;
- azioni per favorire lo sviluppo della bilateralità prevedendo un coordinamento delle attività svolte nei confronti delle Istituzioni.

C) Criteri di funzionamento - Regole generali:

Le regole di funzionamento generali andranno previste negli Statuti e sviluppate nei regolamenti dei diversi enti, con lo scopo di diffondere standard di qualità originati da buone prassi e assicurare criteri di efficacia, efficienza e trasparenza.

Roma, lì 28 Maggio 2014

SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA



CONFSAL

